

IL DIRETTORE

Prot. n. 132

Spett.le Impresa
per il tramite della
CASSA EDILE DI REGGIO CALABRIA

Reggio Calabria, 13.04.2026

Oggetto: Nota informativa

Spett.le Impresa,
come è noto il Parlamento è impegnato nell'esame del decreto-legge 19/2026 recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione" (DDL 2807/C). Il testo è stato licenziato dalla Camera e trasmesso al Senato per la ratifica definitiva.
Al riguardo, ho il piacere di informarti che, grazie ad un'intensa azione associativa e alle costanti interlocuzioni con il Governo, i Relatori e con i componenti della Commissione Bilancio, sono state approvate le **seguenti norme proposte dall'ANCE**:

Termine conclusione lavori PNRR

Vengono allineate al 30 giugno 2026 le scadenze per il completamento dei lavori ancora in esecuzione, finanziati con le risorse PNRR, qualora le convenzioni o i contratti di appalto ovvero gli atti di obbligo degli interventi previsti dai medesimi investimenti, rechino una data di ultimazione anteriore a quella indicata dal PNRR, inclusi quelli il cui termine sia già scaduto.

Si attende, ora, anche l'ok definitivo alla circolare predisposta da Palazzo Chigi con i dettagli operativi.

Conferenza di servizi

Vengono apportate una serie di modifiche alla disciplina della conferenza di servizi (articoli 14-bis e 14-ter Legge 241/1990) finalizzate a garantire un maggiore coordinamento testuale con le nuove norme di accelerazione introdotte dal Decreto-legge 19/2026. In particolare, da un lato, sono stati eliminati alcuni rinvii normativi non più corretti in quanto connessi alla disciplina previgente e dall'altro, sono state meglio raccordate alcune norme, per evitare incertezze operative e interpretative.

Inoltre, grazie all'approvazione di un'altra proposta Ance, si consente fino al 31 dicembre 2026 l'applicazione delle misure della conferenza di servizi cd. "accelerata"

IL DIRETTORE

di cui all'art. 13 del Decreto-legge 76/2020, alle procedure di approvazione dei progetti delle opere finanziate dal PNRR e dal PNC.

Silenzio-assenso

Si prevede, mediante una modifica dell'articolo 20, comma 2-bis, della Legge n. 241/1990, l'introduzione di un termine perentorio di 10 giorni dalla formazione del silenzio-assenso entro il quale, nei procedimenti non ancora telematizzati, l'amministrazione è tenuta a rilasciare la relativa attestazione. Decorso inutilmente tale termine, l'attestazione può essere sostituita da una dichiarazione resa dal privato o dal progettista abilitato.

DURC - Verifica regolarità contributiva del subappaltatore entro 10 giorni dalla fine del subappalto

Viene introdotto l'obbligo per l'appaltatore, nell'ambito degli interventi finanziati con le risorse del PNRR, del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) e dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'UE, di comunicare al direttore dei lavori e al responsabile unico del procedimento (RUP) la conclusione dei lavori eseguiti dal subappaltatore, al fine di acquisire il documento unico di regolarità contributiva di quest'ultimo, entro 10 giorni dalla suddetta conclusione dei lavori, per il pagamento del SAL o del saldo finale.

Proroga portabilità contributo del datore di lavoro

Viene differito dal 1° luglio 2026 al 31 ottobre 2026 l'operatività della norma introdotta dall'ultima legge di Bilancio sulla portabilità del contributo del datore di lavoro in caso di cambio del fondo pensione da parte del lavoratore.

Fatturazione in presenza di Raggruppamenti temporanei di imprese (RTI)

Viene specificato che, in caso di raggruppamento di imprese dove la capogruppo fattura in nome e per conto delle altre, si può emettere una sola fattura con dettaglio delle operazioni nei confronti del committente. Questo con la finalità di semplificare le modalità di fatturazione delle prestazioni nell'ambito degli appalti pubblici, e per evitare che, in queste ipotesi, la capogruppo debba emettere diverse fatture, ognuna per ciascuna impresa che partecipa al raggruppamento. In ogni caso, gli ordinari adempimenti IVA restano in capo alle singole imprese associate.

Cordialità.

Felice Iracà

